

Diritti indisponibili e domanda congiunta di addebito della separazione

Tribunale di Mantova, Sez. I, sentenza 10 gennaio 2017. Pres., est. Bernardi.

Matrimonio – Separazione – Domanda di addebito – Conclusioni congiunte – Vincolatività – Esclusione

La richiesta, benché congiunta, di pronuncia di addebito della separazione a uno dei coniugi non è vincolante per il Collegio trattandosi di questione concernente diritti indisponibili e, se pure la parte può ammettere i fatti materiali che giustificherebbero una pronuncia di addebito, spetta unicamente al giudicante valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.

(Massima a cura di Mauro Pietro Bernardi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova
Prima Sezione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Relatore

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Costanza Comunale Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Conclusioni

Per la ricorrente e il resistente:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emessa la sentenza non definitiva n. 162/2016 del 2 febbraio 2016 con la quale veniva dichiarata la separazione personale di R. D. e C. A., pronunciare che la stessa è addebitata alla moglie a norma dell'art. 151 cpv c.c., ed è regolata dalle seguenti

CONDIZIONI

omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 12-6-2015 R. D. (nata a V. il ...) assumeva 1) di avere contratto il ... in P. matrimonio concordatario con C. A. (nato a V. il ...), matrimonio trascritto nell'anno ..., atto n. 4,

parte II, serie A; 2) che dall'unione erano nati, in G., rispettivamente il ... ed il ... i figli G. e G.; 3) che la convivenza nel corso del tempo era divenuta intollerabile.

Alla stregua di tali circostanze la ricorrente evidenziava che sussistevano i presupposti, previsti dall'articolo 151 c.c., affinché venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni riportate alle pagine 8-9-10 del ricorso e riguardanti l'affidamento dei figli minori a entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso di sé previa regolazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale ed infine la determinazione a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore dei figli oltre al concorso nelle spese straordinarie.

Si costituiva C. A. il quale chiedeva che la separazione venisse pronunciata con addebito alla moglie (in considerazione del fatto che la stessa aveva intrattenuto durante il matrimonio una relazione extraconiugale con altro uomo), l'affidamento dei figli minori a entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso la madre previa regolazione del diritto di visita, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, la determinazione a proprio carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli (in misura inferiore rispetto a quello *ex adverso* preteso) oltre al concorso nelle spese straordinarie ed infine la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale.

All'udienza del 23-9-2015, tenutasi per la comparizione personale delle parti ed il tentativo di conciliazione, stante l'esito negativo dello stesso, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, impartiva i provvedimenti provvisori di cui all'art. 708 c.p.c. e disponeva per la prosecuzione del processo.

Con sentenza parziale n. 162/16 del 2-4 febbraio 2016 il Tribunale di Mantova pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi; ammesse parzialmente le prove orali, le parti rinunciavano alla loro assunzione formulando conclusioni congiunte e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.

In primo luogo va osservato che le parti hanno formulato conclusioni congiunte anche in ordine all'addebito della separazione alla moglie: in proposito va osservato che siffatta richiesta non è vincolante per il Collegio trattandosi di questione concernente diritti indisponibili (v. Cass. 4-4-2014 n. 7998; Cass. 6-12-2004 n. 22786; Cass. 13-1-1982 n. 176), che la ricorrente, in corso di causa, ha sempre contestato i fatti posti a fondamento della domanda di addebito sicché della commissione degli stessi (in ordine ai quali era stata ammessa la istruttoria orale) non è stata acquisita prova, rammentandosi che, se pure la parte può ammettere i fatti materiali che giustificerebbero una pronuncia di addebito, spetta unicamente al giudicante valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 151 II co. c.c., da ciò conseguendo che siffatta domanda deve essere rigettata.

In ordine alle ulteriori domande concernenti la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori G. e G., del regime di visita del genitore non collocatario e dei rapporti patrimoniali concernenti l'assegno di mantenimento, va osservato che le parti hanno formulato conclusioni congiunte: a tale proposito ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano senz'altro meritevoli di accoglimento posto che non sono emersi elementi che giustificino una deroga rispetto al regime ordinario in

punto di affido ex art. 337 ter c.c. sicché i figli vanno affidati ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale deve essere pertanto assegnata la casa coniugale e inoltre che il regime di visita previsto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato dei minori con entrambi i genitori.

Va inoltre notato che il padre contribuirà in modo adeguato ed in proporzione ai propri redditi e sostanze al mantenimento dei figli.

Vanno inoltre poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a testa, le spese straordinarie secondo quanto previsto al punto 4) delle conclusioni sopra riportate.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

In considerazione dell'esito del giudizio e in conformità delle richieste delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la separazione personale di R. D. (nata a V. il ...) con C. A. (nato a V. il ...), matrimonio celebrato il ... in P.;
- 2) rigetta la domanda di addebito;
- 3) assegna la casa coniugale sita in V. Via C. C. n. 1, con gli arredi che la compongono alla R., che la abiterà esclusivamente con i figli;
- 4) affida i figli minori G. e G. ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione prevalente presso la madre, e con diritto dovere del padre di vederli quando lo desidera, previo accordo con la madre, e di tenerli con sé secondo le modalità riportate al punto 1) delle conclusioni sopra trascritte;
- 5) pone a carico di C. A. l'obbligo di corrispondere a R. D., a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli G. e G., entro il 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 900,00 (450,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente, con decorrenza dall'ottobre 2017, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- 6) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli secondo le modalità e il dettaglio riportati al punto 4 delle conclusioni sopra riportate e qui richiamate;
- 7) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Mantova, 10 gennaio 2017.

Il Presidente Est. Dott. Mauro Pietro Bernardi